



**Provincia
di Milano**

Direzione Centrale Risorse Ambientali
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Autorizzazione n.305/2008 del 11/09/2008

Prot. n.207421/2008 del 11/09/2008

Raccolta Generale n.16243/2008 del 11/09/2008

Fasc.18.9 / 2007 / 11713

**Oggetto: Ditta SE.RE.CA. sede legale Milano Via Montemartini,
6.Autorizzazione impianto mobile per operazioni di vagliatura e
recupero di rifiuti speciali non pericolosi (art.210 D.Lgs 152/06).
Impianto modello Extec E-7 matricola n.9076.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 03-04-06 n.152

Vista la L.R. n. 26/2003;

Vista la deliberazione regionale n. VII/11242 del 25.11.2002 con la quale la Regione Lombardia ha attribuito alle Province le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili: Art. 1 della legge regionale 3 aprile 2001 n. 1;

Vista altresì la deliberazione regionale n. 29257 del 12.6.1997 che detta le modalità di convocazione e di funzionamento delle Conferenze dei Servizi, relativamente alle funzioni amministrative attribuite alle Province in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la decisione n. 2000/532/CE, come modificata ed integrata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE che istituiscono il nuovo elenco dei rifiuti in sostituzione del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla direttiva n. 75/442/CE;

Vista la L.R. n. 1/2000;

Vista la L.R. n. 6/2001;

Vista la legge n. 127/1997;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000, in particolare gli artt. 19 e 107,

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia in materia di "Attribuzioni dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza";

Richiamato il Decreto Regione Lombardia n. 25381 in data 23.10.2001 del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti avente per oggetto: "Criteri in ordine alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili ed in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività ai sensi del art.208 del decreto legislativo 152/06";

Atteso che la ditta SE.RE.CA. con sede legale in Comune di Milano Via Montemartini, 6 ha presentato alla Provincia di Milano domanda pervenuta in data 21/09/07 (Protocollo generale n.213809) e l'integrazione pervenuta il 12/06/08 (Protocollo generale n.143171), tendente ad ottenere l'autorizzazione per la gestione di un impianto mobile modello Extec E-7, matricola n.9076 per lo svolgimento di operazioni di vagliatura e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Precisato che la potenzialità dell'impianto è pari a 50.000 t/anno;

Vista la relazione tecnica del 2/09/2008 unita a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All. A", che detta le prescrizioni di carattere tecnico cui attenersi e riporta le caratteristiche dell'impianto, le operazioni effettuate nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati;

Ricordato che ai sensi della D.G.R. n. 29257 del 12.6.1997 e del Decreto Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 25381 in data 23.10.2001, non deve essere convocata Conferenza di cui all'art. 208 del decreto legislativo 152/06;

Ritenuto per quanto sopra espresso di procedere all'autorizzazione alla ditta SE.RE.CA. con sede legale in Comune di Milano Via Montemartini, 6 per la gestione di un impianto mobile modello Extec E-7, matricola n.9076 per lo svolgimento di operazioni di vagliatura e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sulla base della documentazione prodotta dalla ditta e della relazione tecnica provinciale 2/09/2008 che si unisce a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All. A";

Ritenuto di determinare ai sensi della D.G.R. n. 7/19461 del 19.11.2004 l'ammontare totale della garanzia finanziaria in € **56.521,04** relativa ad un impianto avente una potenzialità annua fino a 50.000 tonnellate;

Ritenuto altresì di determinare l'importo pari ad € **350,00** per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n. VII/8882 del 24.4.2002 così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;



Richiamato il decreto legislativo 267/2000 agli artt. 19, 48 e 107 lett. f);

Visti gli articoli 26 e 27 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 30136/2685/97 in data 13 aprile 1999 in materia di poteri e responsabilità dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi;

Ritenuto di considerare la presente autorizzazione soggetta a revoca o modifica, da parte dei competenti servizi e, in ogni caso, subordinata alle altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire;

DISPONE



l'autorizzazione per la gestione di un impianto mobile modello Extec E-7 matricola n.9076 per lo svolgimento di operazioni di vagliatura e recupero di rifiuti speciali non pericolosi alla ditta SE.RE.CA. con sede legale in Comune di Milano, Via Montemartini, 6 alle condizioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate ed alle disposizioni di cui alla relazione tecnica del 2/09/2008, che si unisce a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All. A", nonché alle sottoindicate prescrizioni:

- 1) il presente provvedimento ha durata di 10 anni a decorrere dal 11/09/08 e pertanto scadrà il 11/09/2018; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
- 2) il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 3) l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/06, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente disposizione dirigenziale, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/06;
- 4) l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti all'art 208 del decreto legislativo 152/06 e per quanto riguarda lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia gli ulteriori adempimenti di cui al D.D.U.O. 23.10.2001, n. 25381;
- 5) le comunicazioni delle singole campagne in Regione Lombardia dovranno essere inviate, oltre che alla Provincia di Milano, anche alle altre Province eventualmente territorialmente competenti, così come previsto dall'art. 208 del decreto legislativo 152/06;

6) il controllo dell'adempimento delle presenti prescrizioni verrà effettuato oltre che dalla Provincia, anche dall'A.R.P.A. competente per territorio;

7) di determinare ai sensi della D.G.R. n. 7/19461 del 19.11.2004 l'ammontare totale della garanzia finanziaria in € **56.521,04** relativa ad un impianto avente una potenzialità annua fino a 50.000 tonnellate;

8) il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato all'accettazione da parte della Provincia di Milano della garanzia finanziaria di cui al punto 7). Copia del presente provvedimento sarà altresì trasmessa alla Regione Lombardia ed all'ARPA territorialmente competente;

9) si dà atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7) entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità dalla D.G.R. n. 7/19461 del 19.11.2004 comporta la revoca del provvedimento stesso;

10) il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato altresì al pagamento dell'importo di € **350,00** per oneri istruttori, relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n. VII/8882 del 24.4.2002 così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

11) l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica dell'autorizzazione al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7) ed al pagamento degli oneri istruttori di cui al punto 10);

12) sono fatte salve le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni stabilite da altre normative e/o di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riferimento alle norme relative alle emissioni in atmosfera di cui al D.Lgs. 152/06.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Milano, 11 settembre 2008

**II DIRETTORE CENTRALE
RISORSE AMBIENTALI
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dott.ssa Cristina Melchiorri**



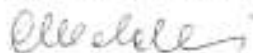
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Melchiorri

Pratica trattata da : p.a.P. Gambale

La presente Disposizione è stata inserita nell'apposito registro.

Copia è stata trasmessa all'Archivio per esposizione all'Albo, al Presidente, all'Assessore, al Segretario Generale.

il Direttore



Ditta: **"SE.RE.CA. SNC"**

Sede legale: MILANO (MI) - VIA G. MONTEMARTINI, 6.

IMPIANTO MOBILE (Vibrovagliatura, modello "EXTEC E -7", Matricola nr. 9076").



1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1. L'impianto è costituito da:

Tramoggia di carico costituita da nastro alimentatore a piastre dove avviene il carico trasferimento dei materiali da vagliare

Scatola di vagliatura provvista di due piani con reti intercambiabili dove avviene il processo di vagliatura e la separazione granulometrica dei materiali

Nastro trasportatore posteriore da cui fuoriesce il materiale grossolano e ghiaioso

Nastro laterale destro da cui fuoriesce il materiale fine limoso

Nastro laterale sinistro da cui fuoriesce il materiale medio sabbioso

1.2. Il quantitativo trattato è pari a 50.000 t/anno e 500 ton/gg.

1.3. Vengono effettuate operazioni di vagliatura R5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

1.4. Viene effettuato il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai C.E.R. di seguito riportati:

C.E.R.	DESCRIZIONE	STATO FISICO	OPERAZIONE
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Solido non polverulento	R5
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	Solido non polverulento	R5
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Solido non polverulento	R5
10 02 02	scorie non trattate	Solido non polverulento	R5
10 03 04*	scorie della produzione primaria	Solido non polverulento	R5
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	Solido non polverulento	R5
10 09 03	scorie di fusione	Solido non polverulento	R5
10 09 07*	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	Solido non polverulento	R5
10 10 03	scorie di fusione	Solido non polverulento	R5
10 10 05*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	R5
10 12 06	stampi di scarto	Solido non polverulento	R5
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	Solido non polverulento	R5
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	R5
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	Solido non polverulento	R5
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	R5
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	Solido non polverulento	R5
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	R5
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	Solido non polverulento	R5
17 01 01	cemento	Solido non polverulento	R5
17 01 02	mattoni	Solido non polverulento	R5
17 01 03	mattonelle e ceramiche	Solido non polverulento	R5
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	R5
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	Solido non polverulento	R5

17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	Solido non polverulento	R5
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	R5
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	Solido non polverulento	R5
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05	Solido non polverulento	R5
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*	Solido non polverulento	R5
17 08 02*	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Solido non polverulento	R5
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	R5
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Solido non polverulento	R5
20 02 02	terra e roccia	Solido non polverulento	R5
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	Solido non polverulento	R5

I codici di cui sopra, contrassegnati da asterisco (*), sono rifiuti classificati pericolosi.

- * Vengono denegati i rifiuti di cui ai CER:
- 10 08 09 in quanto eccessivamente generico per la caratterizzazione dei materiali, 10 12 01 in quanto non pertinente con la tipologia dell'impianto;
- 17 08 01*, 17 05 07*, 17 03 03*, 17 03 01* in quanto vista la natura dei materiali non risulta possibile escludere la presenza negli stessi di fibre di amianto e di sostanze organiche volatili;
- * I rifiuti di cui ai CER:
- 17 09 03*, 17 05 03*, 17 01 06*, 16 11 05*, 16 11 01*, 16 11 03*, 10 10 05*, 10 09 07*, 10 03 04*, devono essere sottoposti a verifica che permetta di escludere la presenza di fibre di amianto e di sostanze organiche volatili;

1.5 Descrizione del processo di trattamento e recupero

Il trattamento consiste nel riciclo di prodotti e/o rifiuti non pericolosi e pericolosi che dopo la realizzazione del processo di trattamento hanno caratteristiche qualitative, assimilabili alla materia prima estratta in ambiente naturale. La tecnologia utilizzata è in grado di produrre materiali costituiti da frazioni omogenee prive di impurità, e di conseguenza idonee alla costruzione di rilevati e sottofondi stradali, ripristini e recuperi ambientali, nonché alla produzione di misti cementati e calcestruzzi a bassa resistenza.

Tutto il materiale da trattare preventivamente frantumato, viene suddiviso per tipologia di origine, e codificato previa verifica analitica di omologa effettuata indicativamente sui lotti omogenei di 1.500 m³, successivamente ogni singolo lotto omogeneo di rifiuto sarà avviato, a mezzo di pala meccanica, alla tramoggia di alimentazione dell'impianto di vagliatura in oggetto.

In corrispondenza della tramoggia di carico avviene l'alimentazione del materiale, una volta regolato l'angolo di vagliatura del vaglio si può raggiungere la velocità massima di alimentazione.

Successivamente il materiale viene trasportato dal nastro alimentatore a piastre della tramoggia verso la scatola di vagliatura dotata di crivello dove il materiale di dimensioni più piccole scenderà attraverso il piano di lavoro superiore e passerà nel piano di lavoro inferiore.

Il materiale di dimensioni maggiori che sarà rimasto sul piano di lavoro superiore viene alimentato dal nastro trasportatore di coda e viene accumulato sul retro della macchina.

I materiali di dimensioni inferiori che sono caduti sul piano di lavoro inferiore vengono trasferiti sul nastro trasportatore sinistro da cui fuoriesce il materiale fine.

L'attività di vagliatura permette di ottenere tre differenti tipologie merceologiche di materiali, le granulometrie dei prodotti in uscita è legata alle dimensioni dei fori delle reti di vagliatura allestite sulla scatola di vagliatura, indicativamente le pezzature medie dei materiali in uscita sono le seguenti:

- Nastro laterale sinistro, materiali medi sabbie (30 mm);
- Nastro laterale destro, materiali fini limi (0.30 mm);
- Nastro posteriore, materiali grossolani ghiaie (> 60mm).

2. PRESCRIZIONI:

2.1 Il soggetto autorizzato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, e all'A.R.P.A. territorialmente competente, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando:

- a) l'autorizzazione e l'iscrizione all' Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti;
- b) la descrizione dettagliata del sito dove verrà installato l'impianto mobile;
- c) la data d'inizio e la durata stimata della campagna;
- d) la quantità totale stimata in mc e tonnellate di rifiuti che si intende trattare;
- e) i dati relativi ai rifiuti da trattare (denominazione - C.E.R. - classificazione - stato fisico - quantitativo movimentato giornalmente , espresso sia in mc che in tonnellate - destinazione finale prevista);
- f) le modalità di esercizio (in ordine ad esempio, allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche ed analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività stessa);
- g) elaborati grafici in scala non superiore ad 1:100 (planimetric, piante, prospetti ed eventuali sezioni) quotati in ogni loro parte. La planimetria dovrà essere una chiara rappresentazione di cui alle precedenti lettere b) ed e), in particolare andranno indicate le aree di stoccaggio ed in legenda per ogni area dovranno essere indicati i rifiuti ed i quantitativi ad esse destinati;
- h) il proprietario dell'area dove viene svolta la campagna e le relative autorizzazioni dello stesso per tutte le operazioni che non sono svolte dall'impianto mobile;
- i) certificati comunali o autocertificazioni attestanti:
 - la destinazione urbanistica in allegato all'estratto conforme dello strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto dell'istanza e la relativa legenda;
 - assenza di eventuali vincoli d.lgs. 490/98, r.d.l. 3267/23 (in caso di presenza dei vincoli l'istante dovrà produrre le autorizzazioni ed i pareri degli Enti competenti);
 - assenza di pozzi di acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse in una fascia di 200 m dall'area effettivamente interessata dall'installazione dell'impianto (in caso di presenza dei pozzi l'istante dovrà produrre le autorizzazioni ed i pareri degli Enti competenti);

2.2 La Ditta dovrà altresì presentare alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, e all'A.R.P.A. territorialmente competente una relazione che permetta la verifica della compatibilità dell'attività in uno specifico sito con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Detta relazione dovrà essere redatta utilizzando il sistema di

valutazione tecnica dell'Impatto Globale Complessivo secondo le modalità previste dall'Allegato 3 del D.D.U.O. n. 25381 del 23/10/2001;

- 2.3 Prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, la Ditta deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni analitiche riportanti le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto;
- 2.4 Deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del d.lgs. 152/06, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del Catasto,
- 2.5 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia ed all' A.R.P.A.;
- 2.6 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
- 2.7 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.8 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.9 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti deve avvenire in ambienti provvisti di sistemi di captazione ed aspirazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.10 Nel caso in cui vengano trattati rifiuti diversi dagli inerti l'area prescelta per l'installazione dell'impianto mobile interessata dalla movimentazione, dal deposito temporaneo e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere già impermeabilizzata e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di eventuali sversamenti;
- 2.11 Il deposito temporaneo dei rifiuti trattati dovrà essere effettuato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato in area già provvista di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti (escluso il deposito temporaneo di rifiuti inerti);
- 2.12 I rifiuti in uscita dall'impianto, ivi compresi i sovvalli, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di smaltimento e/o recupero;
- 2.13 I materiali recuperati derivati dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.14 Le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;
- 2.15 I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2.16 Gli scarichi idrici decedenti dall'impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita dal D.lg. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 nr. 4. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dal processo devono essere smaltite come rifiuti speciali;
- 2.17 L'azienda dovrà dotarsi di un contenitore stagno da utilizzare in caso di ritrovamento di rifiuti imprevisti e/o in condizioni tali da poter rilasciare contaminanti nell'ambiente;

- 2.18 La ditta dovrà effettuare sul materiale prodotto il test di cessione (Allegato 3 DM 05/02/98 come modificato dal DM 186/06) e verificare, con opportune analisi, le conformità delle MPS per l'edilizia alle caratteristiche indicate nell'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nr. UL/2005/5205 del 15/07/05.
- 2.19 La comunicazione della campagna di attività dell'impianto mobile deve essere trasmessa per conoscenza alla Provincia di Milano

Responsabile del Procedimento: D.ssa Cristina Melchiorri
Pratica trattata da: Geom. Giovanni Falzone



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche - Direzione Centrale Risorse Ambientali della Provincia di Milano, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Provinciale n° 22646/206/82 del 09/02/1983, il sottoscritto Silvia De Simone

Messo Notificatore ho provveduto a notificare copia della retroestesa attestazione dirigenziale a:

- Alla ditta SE.RE.CA. Via G. Montemartini, 6 - 20129 Milano

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MI - CORDUSIO
08 OTT. 2008
II NOTIFICATORE <i>Silvia De Simone</i>



Settore
rifiuti e bonifiche

Direzione centrale
risorse ambientali

Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano

2° ORIGINALE



Provincia
di Milano

18.9/2007/11713

PROVINCIA DI MILANO

PR. GEN. GENERALE

del 03/10/2008

N. 225604



Ditta SE.RE.CA.
Via Montemartini, 6
20139 Milano

E p.c. Spett.le Regione Lombardia
Direz. Gen. Risorse Idriche e Servizi
di Pubblica Utilità
U.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Aree Contaminate
Via Pola, 12/14
20125 Milano

Allianz Assicurazioni
Agenzia di Codogno
Via Pietrasanta, 86
26845 Codogno Lo

Oggetto: Accettazione garanzia finanziaria

Polizza n. 065620176 del 18/09/08 prestata dalla SE.RE.CA.

Disposizione Dirigenziale n. 305/2008 del 11/09/08 R.G. 16243/2008 del 11/09/08

autorizzazione all'utilizzo di un'impianto mobile per operazioni di vagliatura e recupero di rifiuti speciali non pericolosi da parte della Ditta SE.RE.CA, Via Montemartini, 6 Milano.

Si comunica che la Polizza datata 18/09/08 n.065620176, rilasciata da Allianz Assicurazioni con sede legale in Trieste Largo Ugo Imeri, 1, di euro 56.521,04 che costituisce la prestazione di fidejussione, così come prescritto nella Disposizione Dirigenziale n. 305/2008 del 11/09/08 Racc.Gen n. 16243/2008 di cui all'oggetto, è conforme alle Disposizioni della Deliberazione G.R.n VII/19461 del 19/11/04.

La presente, conservata in allegato alla citata Disposizione Dirigenziale comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesto, agli organi preposti al controllo.

Distinti saluti.

Responsabile
Servizio Tecnico Rifiuti
p.i. Laura Marzola

Responsabile del procedimento: Dott.ssa C. Melchiorri
Pratica trattata da: p.a. Gambale

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche - Direzione Centrale Risorse Ambientali della Provincia di Milano, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Provinciale n° 22646/206/82 del 09/02/1983, il sottoscritto _____

_____ Messo Notificatore ho provveduto a notificare copia della retroestesa attestazione dirigenziale a:

- Alla ditta SE.RE.CA. Via G. Montemartini, 6 - 20129 Milano

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE MI - CORDUSIO
08 OTT. 2008
II NOTIFICATORE <i>Silvia De Simone</i>

